

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

84° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4985) *Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli; Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* .Pag. 2, 6, 7

* ROTELLI (*Forza Italia*) 6
SCHIFANI (*Forza Italia*) 4, 6

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli; Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi, Alborghetti, Barral, Caparini, Chincarini, Ciapusci, Faustini, Fontan, Frigerio, Gambato, Gnaga, Martinelli, Rodeghiero, Santandrea e Vascon; Storace; Paissan, Angelici, Lorenzetti, Di Bisceglie, Valpiana, Cananzi, Bielli, Pisapia, Niedda, Malavenda, Frau, Benvenuto, Targetti, Lento, Gardiol, Michelangeli, Lucidi, Bonito, Sica, Boato, Lumia, Piva, Grignaffini, Olivieri, Parrelli, Giulietti, Palma, Settimi, Galletti, Giardiello, Attili, Rodeghiero, Balocchi, Sbarbati, Crema, Saonara, Novelli, Rafaelli, Di Stasi, Ceremigna, Cennamo, Saia e Cento; Novelli; Rossetto; Rossetto; Garra, Amato, Rossetto e Stagno D'Alcontres; Bracco, Acciarini, Capitelli, Colombo Furio, Corsini, Dedoni, Giulietti, Grignaffini, Mauro, Melandri, Novelli, Petrella, Sica, Soave, Vignali e Voglino; Merlo; Giulietti, Melandri, Bracco, Acciarini, Capitelli, Colombo Furio, Dedoni, Grignaffini e Vignali; Lenti, Diliberto, Brunetti, Novelli, De Murtas, Bonato, De Cesaris, Vendola, Strambi, Boghetta, Rossi Edo, Michelangeli, Cangemi, Saia, Malentacchi, Valpiana, Ortolano, Meloni, Bruno Eduardo, Galdelli e Moroni.

È un testo di particolare rilievo frutto di un confronto articolato e complesso che si è concluso positivamente con voto unanime, insomma uno tra i casi rari di condivisione amplissima.

Introduce nuove discipline definitorie, ma anche un insieme di disposizioni di sostegno per le attività nel campo dell'editoria. Come capite, è una disciplina molto attesa. In particolare le norme contenute nel capo II, «Interventi per lo sviluppo del settore editoriale», dove all'articolo 5 si prevede un Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore. Sono stabiliti due procedimenti: una procedura automatica (articolo 6) e una procedura valutativa (articolo 7) in relazione all'importanza e al rilievo del contributo.

Si prevede inoltre un credito d'imposta (articolo 8) e un fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale (articolo 9). Insomma una serie di norme dirette al sostegno e alla rivitalizzazione di un settore che, come tutti sappiamo, ha vissuto e vive qualche momento di difficoltà.

Scorrendo il testo arrivo all'articolo 11, in relazione al quale si è determinato un problema di cui devo dare conto alla Commissione. L'articolo 11 reca la disciplina del prezzo dei libri. Anche questa norma alla Camera non ha suscitato particolari questioni, ma la disposizione regola la possibilità di concedere sconti, con determinate eccezioni e modalità e ha suscitato le perplessità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che è intervenuta con una segnalazione. Ne ho parlato con il presidente, Tesauro, per farmi spiegare bene i termini della questione.

L'Autorità è intervenuta perché questa disciplina avrebbe un carattere restrittivo della concorrenza e, dal punto di vista dell'Autorità, determinerebbe effetti dannosi. In passato, la medesima Autorità era intervenuta sanzionando la costituzione di un cartello fra imprese volto a controllare la concessione di sconti. L'Autorità ritiene che la disciplina al nostro esame sostanzialmente riproduca quel meccanismo. Ovviamente l'Autorità non ha poteri d'intervento sulla legge, però ha segnalato il problema.

Lo schema dell'articolo 11 non coincide esattamente con quanto allora venne all'attenzione dell'Autorità. Come possono facilmente constatare i colleghi, l'articolo 11 stabilisce infatti delle fasce di oscillazione dello sconto: dal punto di vista formale quindi non è la traduzione in legge di un cartello che l'Autorità ha già giudicato inaccettabile; è un meccanismo un po' diverso, che individua una griglia per gli sconti, all'interno della quale ciascuna impresa si determina come crede.

Ho segnalato questa considerazione al presidente Tesauro, il quale, pur ammettendo che la distinzione effettivamente esiste, ritiene che la «forbice» sia piuttosto stretta, per cui non si è molto lontani dall'ipotesi a suo tempo censurata.

Come ho fatto presente al presidente Tesauro – il quale non può non tenere conto della rilevanza di questa considerazione – disponiamo di tempi molto stretti per una modificazione del testo. Personalmente ritengo assolutamente prevalente l'interesse all'approvazione del disegno di legge, visto l'amplissimo consenso che si è determinato. Ritengo dunque più produttivo che si approvi il testo licenziato dalla Camera.

Non possiamo approvare il disegno di legge prima di mercoledì prossimo, dal momento che il termine per l'espressione dei pareri da parte delle altre Commissioni, seppure dimezzato, scade appunto mercoledì. Una volta approvato dal Senato, qualunque ulteriore passaggio, nei tempi ragionevolmente prevedibili che abbiamo a disposizione, è a rischio: basta un minimo incidente di percorso perché quella legge non arrivi a perfezionarsi. Non penso a trappole o a particolari contorsioni politiche, perché non mi sembra che ve ne sia materia, ma l'occasionalità o il puro incidente potrebbero mettere nel nulla una legge condivisa da tutti. Questo mi sembra un punto di principio rilevante.

Siccome stiamo parlando di qualche migliaia di lire di sconto sul prezzo dei libri, credo che si possa trovare una via d'uscita, prevedendo, per esempio, lo scambio di alcune osservazioni fra noi e l'Autorità, magari attraverso una lettera che con il vostro consenso potrei trasmettere al presidente Tesaurò, esprimendo la disponibilità a un riesame e correzione della legge entro tempi brevissimi dopo l'entrata in vigore (ovviamente nella prossima legislatura). Ciò avrebbe un peso maggiore rispetto alla mera formulazione di un ordine del giorno.

Ritengo opportuno esplorare questa possibilità, perché altrimenti, per fare il bene rischieremmo di fare peggio. Lo stesso presidente Tesaurò riconosce che questa legge è molto importante per il settore e il giudizio, a parte il punto specifico certamente minore, è senz'altro positivo.

Al capo III sono previsti ulteriori interventi a sostegno del settore editoriale, questa volta con riguardo al personale: l'articolo 12 (Trattamento straordinario d'integrazione salariale), l'articolo 13 (Risoluzione del rapporto di lavoro), l'articolo 14 (Esodo e prepensionamento) e l'articolo 15 (Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti).

Al capo IV, l'articolo 16 (Semplificazioni) stabilisce l'esenzione da determinati obblighi per i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, mentre, al capo V, l'articolo 17 reca la copertura finanziaria.

In conclusione l'articolo 19 (Interventi a sostegno della lettura nelle scuole) ha pure un suo interesse non marginale.

Questo è il quadro di una legge complessa, molto attesa, di grande rilievo per il settore dell'editoria. Quello dell'articolo 11 mi sembra – lo ripeto – un problema minore. Potremmo stabilire un circuito di comunicazione con l'Autorità mediante il quale dichiarare la nostra posizione nel senso di un impegno più significativo e pregnante rispetto al semplice ordine del giorno.

Mi sento di insistere, invitando i colleghi a fare di tutto per approvare il testo attuale in sede deliberante. Credo che gli ultimi giorni della legislatura saranno un po' difficili: possiamo immaginare le difficoltà che incontreremo due giorni prima che si chiudano le Camere. Sarebbe bene evitare questo rischio, approvando il testo così com'è, considerato anche l'ampio consenso che si è determinato non solo in Parlamento ma anche all'esterno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIFANI. Signor Presidente, prendo atto dell'obiettiva esigenza di una legge sull'editoria, ma dubito che questo testo possa essere approvato nella sua interezza dalla Commissione, tenuto conto che le considerazioni dell'Autorità, che condividiamo pienamente, rappresentano un campanello d'allarme rispetto a un effetto distorcente del mercato. L'Autorità pone una questione netta, seria, che non può essere elusa con uno scambio di corrispondenza o d'intenti. La disciplina del prezzo di vendita al pubblico

dei testi scolastici ha conseguenze non irrilevanti sia in termini di competizione sul mercato, sia in termini di trasferimento dei costi sulle famiglie.

L'Autorità pone un tema obiettivo, che condividiamo e perciò ci accingiamo a chiedere la soppressione dell'articolo 11 come pregiudiziale al mantenimento della sede deliberante. Le considerazioni dell'Autorità non si riferiscono solamente all'ipotesi di cartello che citava il Presidente. Essa ricorda che nel giugno 1998 aveva sottolineato che «le normative che impediscono ai rivenditori al dettaglio di utilizzare la leva del prezzo quale strumento per differenziare la propria presenza sul mercato hanno come effetto immediato l'aumento del prezzo d'acquisto dei libri e una diminuzione dei lettori». Difficilmente il Parlamento può risolvere questo problema. L'Autorità sottolinea come «la pluralità dell'offerta può essere garantita dalla possibilità per gli editori di realizzare – autonomamente e individualmente – forme di compensazione reciproca fra titoli ad alta rotazione (di norma quelli più commerciali) e titoli a bassa rotazione (in genere, a più elevato valore culturale)». L'Autorità ha rilevato, pertanto, che l'introduzione di un sistema di prezzi fissi ... si tradurrebbe in un generalizzato aumento dei prezzi finali dei prodotti editoriali, costituendo un freno all'incremento della diffusione di libri presso il pubblico di lettori occasionali e più sensibili al prezzo, che rappresentano quasi la metà del mercato italiano della lettura».

Allora chi vuole assumere la responsabilità di condividere questa tesi la assuma. Sono problemi obiettivi quelli che l'Autorità segnala, non marginali o d'interpretazione della norma. Né si può fare ricorso al comma 9 dell'articolo 11, che delega il Governo per una modifica dei margini di sconto: esso infatti dispone che si possa intervenire soltanto a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore.

Credo allora che il colloquio sicuramente utile ed interessante con l'Autorità garante per trovare un punto di snodo alla vicenda sia in realtà incapace di sortire effetti costruttivi o risolutivi per la questione. Il tema è politico: noi non condividiamo l'introduzione di un calmier dei prezzi dei libri scolastici, siamo per la competitività del mercato, come lo è la stessa Autorità, che con questa nota, di indubbio valore allarmistico, ha voluto segnalare al Presidente del Senato la non divisibilità di questo emendamento; infatti si tratta appunto di un emendamento al testo predisposto dalla Camera dei deputati, il quale procedeva invece su un'ipotesi e un percorso completamente diversi rispetto a quello che poi è emerso con l'introduzione di questa modifica; l'articolo 11 infatti – ripeto – non è altro che un emendamento, credo predisposto dal Governo e introdotto non so da chi, che si è voluto facesse parte del testo nella fase istruttoria del disegno di legge.

Credo allora che, pur con tutti gli sforzi possibili da parte della Commissione e con la volontà di dialogare con l'Autorità, difficilmente tale dialogo potrebbe risolvere i problemi obiettivi, che invece possono essere risolti soltanto con la normazione. Voglio anche aggiungere che, grazie agli sforzi politici che possono essere condotti dalla maggioranza e dall'opposizione, vi sono i tempi perché, deliberando mercoledì prossimo

in sede legislativa un testo, con la soppressione dell'articolo 11, la Camera possa poi procedere a ratificarlo definitivamente in sede legislativa. Questa è la nostra esigenza, che poniamo e che confermeremo in sede di presentazione di emendamenti con una proposta appunto soppressiva dell'articolo 11, alla quale daremo una valenza politicamente rilevante.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Occorre però delimitare l'oggetto del contendere: l'articolo 11 prevede che la riduzione non sia superiore al 10 per cento, ma poi esclude da tale norma i libri per bibliofili, i libri d'arte, i libri antichi e di edizioni esaurite, i libri usati, i libri posti fuori catalogo dall'editore, i libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione, i libri pubblicati da almeno venti mesi, le edizioni speciali e i libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico.

SCHIFANI. Sì, ma si prevede il limite del cinque per cento per i libri scolastici!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Successivamente è prevista una fascia di prezzi che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento per le vendite avvenute in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative eccetera o per corrispondenza. Poi vi è il comma 6 riguardante i libri scolastici, che però è inserito in un quadro che non prevede prezzi fissi per tutti i libri.

SCHIFANI. No, però i testi scolastici sono i libri a massima diffusione!

ROTELLI. Signor Presidente, non ero e non sono al corrente delle osservazioni dell'Autorità garante. Nel momento in cui il testo mi è stato consegnato, mi sono posto di fronte ad esso in qualità di consumatore finale (credo che anche gli altri senatori siano in gran parte consumatori finali). Non sono un grande consumatore finale, ma confesso che nelle mie peregrinazioni l'ultima delle quali risale a non più tardi di ieri, non sono alieno dall'andare a cercare la libreria che, rispetto ad un libro, fa lo sconto maggiore. Tra le librerie della città di Roma non v'è n'è alcuna che faccia lo sconto soltanto del 10 per cento? Fanno almeno quello del 20 per cento; molte addirittura il 25 per cento. Queste ipotesi vengono ora escluse per legge.

Ebbene, la concorrenza che c'è tra le librerie di Roma, come in tutte le altre città (anche per questo rimangono aperte nelle ore notturne, alcune addirittura fino a mezzanotte), in questo modo viene praticamente impedita. Le librerie non potranno fare uno sconto maggiore del 10 per cento. In altri settori merceologici, come quello delle automobili, la situazione è diversa: nella vendita delle auto si realizza una possibilità di concorrenza che invece per il settore dei libri non si vuole consentire.

Mi sembra che, a prescindere dalle osservazioni dell'Autorità garante per la concorrenza, la cosa in sé sia quanto meno discutibile e comunque rappresenti un'innovazione cui un numero non marginale di consumatori finali si troverebbe improvvisamente di fronte, certo non con grande piacere. Personalmente non avevo pensato alla soppressione dell'articolo 11. Ma la pura e semplice lettura di tale articolo mi ha sorpreso. È vero che si possono aspettare venti mesi per comprare un certo libro ad un prezzo più conveniente, ma in molti casi si potrebbe avere l'urgenza di quel libro e non avere la pazienza di aspettare. Pertanto, a prescindere dai rapporti con l'Autorità, credo che la cosa sia da considerare.

PRESIDENTE. Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 19 di domani sera; potremo così inviarli alla Commissione bilancio.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge.

I lavori terminano alle ore 16,30.

